



Procura della Repubblica di Bari

Prot. n. 442 w. del 16 GEN. 2024

O.S. n. 1 /2024

Il Procuratore della Repubblica

LETTO il D.M. 217/23 del 29 dicembre 2023 che al comma 8 dell'art. 3 prevede quanto segue:

“A decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 1 e sino al 31 dicembre 2024, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 2, il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie puo' avere luogo anche con modalita' non telematiche, ad esclusione dei depositi nella fase delle indagini preliminari e nei procedimenti di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale e di riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale nonche' della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 del codice di procedura penale. Il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie puo', altresì, avere luogo anche con modalita' non telematiche nei procedimenti relativi all'impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o in materia di sequestro probatorio emessi durante la fase delle indagini preliminari. Rimane consentito il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito puo' avere luogo anche con modalita' non telematiche”.

RILEVATA la necessità, conseguentemente, di dare indicazioni circa le modalità di deposito degli atti in cartaceo da parte dei patrocinatori legali in maniera conforme al dettato normativo sopra indicato, entrato in vigore il 15 gennaio 2024;

DISPONE

a partire dal 15 gennaio 2024 il deposito dovrà avvenire in maniera esclusiva tramite portale (PDP) da parte degli avvocati:

1. per atti, documenti, richieste e memorie nei procedimenti di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 c.p.p.;
2. per atti, documenti, richieste e memorie relativi alla richiesta di riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 c.p.p.;
3. per atti, documenti, richieste e memorie relativi alla nomina del difensore;
4. per atti, documenti, richieste e memorie relativi alla rinuncia o revoca del mandato;
5. per tutti gli atti nella fase delle indagini preliminari (quindi anche memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall'art. 415 bis, comma 3, c.p.p.), esclusi i depositi nei procedimenti relativi all'impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari e in materia di sequestro probatorio.

Il deposito, invece, potrà avvenire tramite PDP o modalità analogica (deposito cartaceo):

1. per tutti gli atti da depositare in fase diversa da quella delle indagini preliminari;
2. per tutti gli atti relativi ai procedimenti riguardanti impugnazione delle misure cautelari (escludendo, quindi, le istanze/richieste di revoca e/o restituzione);
3. per tutti gli atti relativi ai procedimenti riguardanti l'impugnazione riguardanti i provvedimenti in materia di sequestro probatorio;

Il presente provvedimento organizzativo è immediatamente esecutivo.

Si comunichi

- Ai direttori e funzionari Responsabili di area/settore
- A tutto il personale amministrativo
- Ai responsabili dei Nuclei di Polizia Giudiziaria, anche per la successiva comunicazione a tutto il personale di Polizia Giudiziaria assegnato ai magistrati.

Si comunichi altresì:

Ai Procuratori della Repubblica Aggiunti
Ai Sostituti Procuratori della Repubblica

Si comunichi, per opportuna conoscenza:

Al sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bari
Al sig. Presidente del Tribunale di Bari
Al sig. Presidente della Sezione GIP del Tribunale Penale di Bari
Al sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati

Il Procuratore della Repubblica
Presso il Tribunale di Bari
dott. Roberto Rossi